

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4421

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RAMPELLI, CIRIELLI, LA RUSSA, GIORGIA MELONI, MURGIA,
NASTRI, PETRENGA, RIZZETTO, TAGLIALATELA, TOTARO**

Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in materia di sanzioni applicabili alle attività della pesca e dell'acquacoltura

Presentata il 10 aprile 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella sua qualità di Stato membro dell'Unione europea l'Italia aderisce alla politica comune della pesca e con essa a un complesso di norme per la gestione delle flotte pescherecce europee e la conservazione degli *stock* ittici, nel rispetto della norma del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che attribuisce alla stessa Unione la competenza esclusiva sulla conservazione delle risorse biologiche del mare.

L'obiettivo finale di queste norme è gestire il settore della pesca come una risorsa comune, dando a tutte le flotte europee un accesso paritario alle acque dell'Unione e permettendo ai pescatori di competere in modo equo. Da ultimo, con il programma della pesca per gli anni 2014-2020, l'Unione europea, pur in una logica di massimizzazione delle catture, ha voluto confermare le

misure già previste dalle precedenti edizioni della politica comune della pesca, volte a salvaguardare la limitatezza degli *stock* ittici e a contrastare il rischio di un sovrasfruttamento degli stessi.

La particolare posizione geografica dell'Italia, con i suoi ottomila chilometri di coste, ha reso la pesca uno dei settori prioritari della nostra filiera alimentare, e all'interno dell'Unione europea la nostra nazione si colloca al primo posto per occupati nella pesca, un comparto caratterizzato dalla presenza soprattutto di piccole e medie imprese. La pesca da sempre segna l'economia italiana e ne rappresenta una risorsa e un'opportunità, ricoprendo un importante ruolo sociale e culturale nelle molte comunità di mare del nostro territorio.

Negli ultimi anni, tuttavia, in ambito nazionale il settore della pesca sta mostrando tutti i segni di una difficoltà che, se già di per sé sembrava stesse assumendo carattere strutturale, è stata ulteriormente aggravata dalla complicata situazione economico-finanziaria internazionale e nazionale.

Nello scorso decennio, infatti, l'occupazione è scesa del 40 per cento e la redditività delle imprese è diminuita di oltre il 30 per cento, mentre i costi di produzione sono aumentati di oltre il 50 per cento.

Le prime tre regioni italiane per quantità di pescato sono: la Sicilia, nelle cui acque ogni anno vengono catturate 45.000 tonnellate di pesce, con oltre 290 milioni di euro di ricavi, seguita dalla Puglia, con 35.000 per oltre 180 milioni di euro, e dalle Marche, dove si pescano quasi 30.000 tonnellate per 120 milioni di euro di introiti. Questi numeri da soli già bastano a spiegare la rilevanza del settore della pesca nella nostra nazione eppure, incredibilmente, oltre il 76 per cento del pesce consumato in Italia è importato.

Le ragioni di questa persistente crisi sono molteplici: dall'aumento del prezzo del gasolio, alla spietata concorrenza di Paesi poco regolamentati che ha innescato un crollo delle quotazioni del pesce che mettono fuori mercato i pescatori italiani a causa dei costi che sono costretti a sostenere nello svolgimento della propria attività. E in questo difficile quadro vanno a inserirsi anche le stringenti regole provenienti da Bruxelles e la mancanza di una strategia di lungo periodo per il rilancio di un settore che in Italia riveste un ruolo di fondamentale importanza.

Appare evidente, infatti, che pur nel rispetto degli impegni assunti in ambito europeo, all'atto della negoziazione di direttive e regolamenti il legislatore deve sempre temperare le esigenze sovranazionali con quelle derivanti dalle specificità nazionali.

In questo quadro riteniamo che le ultime modifiche normative introdotte in Italia sulla scia dell'approvazione di direttive europee volte, in particolare, a rivedere il quadro sanzionatorio a carico degli eser-

centi la pesca, sia troppo gravoso per il settore a livello nazionale, rischiando di portarlo a un ulteriore depauperamento.

I regolamenti (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011 e (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, infatti, hanno imposto alla quasi totalità delle imprese di pesca pesanti e onerosi obblighi, ai quali si aggiunge l'istituzione di un sistema sanzionatorio da applicare ai pescherecci in relazione a talune « gravi violazioni » commesse nell'esercizio dell'attività.

In ciascuno dei citati regolamenti esiste la specifica raccomandazione che le sanzioni siano effettive, proporzionate, dissuasive, mentre la definizione di « carattere grave della violazione », in base all'articolo 42, comma 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 è lasciata alla determinazione delle competenti autorità dei singoli Stati membri.

Tale determinazione è stata effettuata in ambito nazionale con la legge 28 luglio 2016, n. 154, che ha fissato gli importi delle sanzioni amministrative applicabili, ma li ha stabiliti in maniera sproporzionata rispetto alle possibili violazioni, in particolar modo quelle riguardanti la detenzione a bordo di prodotto ittico considerato di taglia inferiore al minimo previsto per legge.

Si pensi, per esempio, che detenere a bordo soltanto 5,7 chili di prodotto ittico sottomisura di una determinata specie, anche in presenza della prevista tolleranza del 10 per cento, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro, che è raddoppiata se le specie in questione sono il tonno rosso e il pesce spada.

Si prevede, inoltre, che in aggiunta al tonno rosso e al pesce spada, nella lista delle specie ittiche protette o sottoposte a particolari contingentamenti siano inserite numerose altre specie; pertanto, per un puro automatismo generato dalla legge n. 154 del 2016, ciascuna violazione a esse correlata sarà raddoppiata.

Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, lo Stato membro assegna alla licenza di pesca del motopeschereccio un numero di punti di penalità rapportato alla gravità dell'infrazione; al raggiungimento di 90 punti la licenza di pesca perde la sua validità ed è definitivamente revocata, il motopeschereccio non può più esercitare l'attività e la ditta armatrice si vede azzerare il valore del capitale investito e i marittimi imbarcati si trovano senza occupazione.

Questo succede nei casi più estremi, ma non bisogna dimenticare che già per ogni 18 punti assegnati alla licenza il motopeschereccio è obbligato a periodi di sospensione dell'attività, nonostante in questi momenti di particolare crisi congiunturale del comparto della pesca anche una sola settimana di arresto sia pericolosa per la sopravvivenza dell'impresa.

In questo quadro non va dimenticata la particolare realtà dei motopescherecci italiani, ben diversa da quella dei pescherecci d'altura dei Paesi del nord Europa, ma sottoposta ai medesimi obblighi di legge.

I numerosissimi e onerosi obblighi, non solo di natura economica, imposti alle imprese di pesca e l'applicazione del sistema sanzionatorio, così come elaborato, rischiano di danneggiare in modo irreversibile la pesca effettuata nei nostri mari dai nostri pescatori e, di conseguenza, l'intera filiera del pesce fresco italiano, a tutto vantaggio dell'importazione del prodotto

ittico da Paesi terzi da parte di imprese multinazionali.

È per questi motivi che, a nostro avviso, è giunto il momento di raccogliere le istanze portate avanti dalle associazioni di categoria, rivedendo il citato quadro sanzionatorio, inserito dalla legge n. 154 del 2016 all'interno del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante « Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 ».

L'inasprimento delle sanzioni per la pesca professionale, infatti, così come anche il meccanismo della licenza a punti attualmente configurato, gravano in modo eccessivo sugli operatori del settore e, al contempo, rappresentano un disincentivo alla voglia di fare impresa di pesca oggi in Italia.

La presente proposta di legge prevede, quindi, una diversa articolazione sia delle sanzioni, sia del meccanismo della licenza a punti, nonché ulteriori modifiche alle normative che regolano il settore della pesca.

Riteniamo sia urgente e necessario fare uno sforzo concreto per aiutare gli operatori del settore della pesca in ambito nazionale, al fine di sostenere le loro imprese e i lavoratori in un momento di estrema difficoltà quale quello attuale, tutelandoli dalla concorrenza sleale di altri Paesi e riconoscendo la specificità dei nostri mari; per tali motivi auspichiamo la rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4).

1. Il comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dai seguenti:

«5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere *a)* e *b)*, 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 24.000 euro e alla sospensione dell'esercizio commerciale fino a cinque giorni, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

b) oltre 10 kg e fino a 30 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 800 euro e 4.800 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per un giorno lavorativo;

c) oltre 30 kg e fino a 70 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 7.500 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per due giorni lavorativi;

d) oltre 70 kg e fino a 100 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.500 euro e 12.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per tre giorni lavorativi;

e) oltre 100 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 4.000 euro e 15.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per quattro giorni lavorativi.

f) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 24.000 euro e sospensione

dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi.

5-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere *a)* e *b)*, 3, 4 e 6, se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 18.000 euro e alla sospensione dell'esercizio commerciale da tre a sette giorni, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 100 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 6.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per tre giorni lavorativi;

b) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi;

c) oltre 200 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.000 euro e 18.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per sette giorni lavorativi ».

ART. 2.

(Modifica dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4).

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. – *(Sospensione e revoca definitiva della licenza) – 1.* L'assegnazione di un numero totale di punti pari o superiore a 25 comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di due mesi. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 45, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di quattro mesi. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 60, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di

otto mesi. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 80, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di un anno.

2. Se nel corso di una ispezione sono individuate due o più infrazioni gravi, alla licenza di pesca sono assegnati fino a un massimo di 8 punti.

3. L'accumulo di 90 punti sulla licenza di pesca comporta la revoca definitiva della licenza di pesca.

4. Qualora una licenza di pesca sia stata sospesa ai sensi del presente articolo, eventuali nuovi punti assegnati alla licenza di pesca sono aggiunti ai punti esistenti ».

ART. 3.

(Disposizioni in materia di pesatura del pescato).

1. Con riferimento alle operazioni di pesatura dei prodotti della pesca a decorrere dal 1° luglio 2017 si applicano le disposizioni dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009.

ART. 4.

(Disposizioni in materia di compatibilità tra sistemi e attrezzi di pesca).

1. L'articolo 3 del decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali 28 luglio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 7 settembre 2016, è abrogato.

PAGINA BIANCA



17PDL0051460